

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo**Parco Archeologico di Pompei**

GPP – 37 LAVORI DI ADEGUAMENTO CASE DEMANIALI A SERVIZIO DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI POMPEI: EDIFICIO DI PORTA STABIA E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE” – ACQUISTO ARREDO ED ALLESTIMENTO DEGLI UFFICI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI ARREDI. - CIG 8182020204 - CUP F62C12000650006.

CONTRATTO – CONDIZIONI SPECIALI

Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S: Garanzie

Articolo 6 S: Subappalto

Articolo 7 S: Consegna della fornitura

Articolo 8 S: Verifica di conformità

Articolo 9 S: Penali

Articolo 10 S: Corrispettivo

Articolo 11 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 12 S: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 13 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 14 S - Obblighi relativi al codice etico e al Piano di prevenzione della

Corruzione

TRA

Prof. Massimo Osanna, nato a Venosa (PT) il 24 maggio 1963, che ha la rappresentanza contrattuale e giuridica del Parco Archeologico di Pompei, domiciliato per la sua carica presso la sede legale del Parco Archeologico di Pompei in Via Plinio – località San Paolino, edificio borbonico, 80045, Pompei (Na) C.F. 90083400631, e dichiara di agire esclusivamente per conto del Parco Archeologico di Pompei (di seguito per brevità anche “Committente”)

E

Il sig. Laezza Vincenzo, nato il 12-05-1965 ad Afragola (NA) e residente in Capodrise (CE), via Eduardo De Filippo 26, codice fiscale: LZZVCN65E12A064M, in qualità di legale rappresentante della società Laezza S.p.A., con sede legale in Napoli, Piazza dei Martiri, n. 30 CAP 80121 e sede amministrativa e stabilimento in Marcianise (CE), Zona Industriale Sud, snc CAP 81025, Capitale Sociale € 1.200.000,00 i.v., codice fiscale n. 01377120637 partita I.V.A. n. 07675550631, iscritta al R.E.A. c/o la C.C.I.A.A. di Napoli al n.645085, (di seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore”)

PREMESSO CHE

a) per l'affidamento della fornitura degli arredi è possibile ricorrere all'espletamento di una gara, con procedimento interamente elettronico, da svolgersi nell'ambito del sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica amministrazione (SDAPA) messo a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016;

- b) l'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che:
- c) per l'aggiudicazione di un appalto tramite il Sistema dinamico di Acquisizione, le stazioni appaltanti seguono le norme previste per la procedura ristretta di cui all'art. 61 dello stesso decreto;
- d) tutti gli operatori economici, che soddisfano i criteri di selezione richiesti per ciascuna categoria, sono ammessi al sistema;
- e) il numero dei candidati non deve essere limitato;
- f) tutti i partecipanti ammessi vengono inviati a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del Sistemi Dinamico di Acquisizione.
- g) la vigenza del SDAPA indetto da Consip S.p.A., la cui scadenza è fissata al 18 giugno 2022, le singole stazioni appaltanti che intendono acquisire tali servizi devono indire un apposito appalto specifico;
- h) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- i) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da Finanziaria Romana mediante Atto di Fidejussione avente numero 06/01/21/3041821, del valore di 75.443,00.
- La polizza assicurativa che copra ogni rischio di responsabilità civile propria e del personale dipendente per danni comunque arrecati a cose o persone, a terzi e all'Ente con massimale unico di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) per sinistro, per persone e per animali o cose rilasciata da GROUPAMA Assicurazioni – Ag. Foligno – cod. 000119 mediante polizza avente numero

107022596 sc. 31.12.2020.

Tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;

j) successivamente alla sottoscrizione da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;

k) il codice identificativo gara , CIG, è il seguente 8182020204 e che il Codice Unico Progetto (CUP) è il seguente F62C12000650006;

l) Le "Condizioni speciali del contratto" si applicano tra la Committente e le Imprese in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";

m) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;

n) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" Capitolato tecnico parte secondo; Allegato "III" Capitolato d'oneri); nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

o) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari", ove non diversamente

stabilito;

p) valgono le seguenti definizioni:

- per la Committente si intende Parco Archeologico di Pompei.

q) con verbale del 18.06.2020 è stata disposta la consegna sotto riserva di legge del servizio (art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016).

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida al Fornitore, che accetta, la fornitura dei prodotti di arredo di cui Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta e dei servizi connessi , il tutto da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell' Allegato "II" Capitolato tecnico parte II e in base alle condizioni e ai termini previsti nel presente contratto.

2. I prodotti di arredo dovranno essere corredati dalla relativa manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica e d'uso necessaria per il corretto utilizzo, redatta in lingua italiana.

3. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico (parte Seconda) e nella ulteriore documentazione tecnica prevista.

4. I prodotti oggetto del presente contratto dovranno essere consegnati presso le sedi della Committente indicate nel Capitolato Tecnico e con le modalità in esso previste.

5. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse i prodotti senza aver preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione con almeno 48 ore di anticipo rispetto al momento della consegna, la Committente si riserva la facoltà di non prendere in carico la merce in arrivo. Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto della Committente alla ricezione, sulla documentazione presentata dal Fornitore, vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i dei prodotti oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.

6. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Committente si riserva la facoltà di respingere i prodotti in consegna senza alcun addebito per la stessa.

7. Il Responsabile del Procedimento della Procedura SA n. 2501423 ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il Prof. Massimo Osanna. Il Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Arch. Annamaria Mauro.

8. Il nominativo del Responsabile della Fornitura è Il sig. Laezza Vincenzo, nato il 12-05-1965 ad Afragola (NA) e residente in Capodrise CE), via Eduardo De Filippo 26, codice fiscale: LZZVCN65E12A064M, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, il Fornitore dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando

tempestivamente a PAP eventuali modifiche.

ARTICOLO 2 S DURATA

1. Il presente contratto ha una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula dello stesso.

Le parti convengono pattiziamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte del PAP.

2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 3 S MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.

2. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "1" (Dichiarazione d'offerta).

3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 S OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:

- a) all'imballaggio, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
- b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione dei prodotti nei locali indicati dalla Committente;
- c) alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi connessi nonché agli eventuali oneri assicurativi;
- d) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera d), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato del Fornitore e da un incaricato della Committente. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e

per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.

4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

6. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta rispondenza dei prodotti alle caratteristiche di cui al Capitolato tecnico e alla ulteriore documentazione tecnica prevista, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione

contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

8. Il Fornitore si impegna altresì a rispettare tutti i criteri ambientali minimi come indicati negli allegati al presente contratto.

9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

10. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 5 S GARANZIE

1. Il Fornitore garantisce espressamente che gli arredi oggetto della fornitura sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

2. Il Fornitore garantisce che gli arredi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione tecnica richiesta.

3. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.

4. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c.

decorreranno dalla data del verbale di verifica di conformità di cui al successivo articolo intitolato "Verifica di conformità".

5. I prodotti dovranno essere coperti da garanzia del produttore. La Committente sarà, infatti, sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, malfunzionamenti ed altri vizi palesi o occulti. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.

6. Il Fornitore avrà, inoltre, l'obbligo di garantire alla Committente che i prodotti siano idonei all'uso cui sono destinati.

7. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo intitolato "Risoluzione", in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 6 S SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 7 S CONSEGNA DELLA FORNITURA

1. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico ed entro i termini nello stesso stabiliti oppure entro il diverso termine stabilito tra le parti. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di trasporto, montaggio e posa in

opera ove richiesta.

2. Per ogni specifica richiesta effettuata durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore dovrà eseguire la consegna (trasporto, montaggio e posa ove richiesta) di tutti i prodotti indicati dalla Committente entro il termine previsto al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico (Parte Seconda).

3. Ultimate le operazioni di montaggio e posa, Parco Archeologico di Pompei produrrà un verbale di consegna, o altro documento equipollente, recante le seguenti indicazioni: tipologia, modello e quantità dei prodotti consegnati e posati in opera, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 8 S VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Entro il termine di quindici giorni decorrente dalla data di consegna e/o posa in opera degli arredi (o di parte di essi), gli stessi saranno sottoposti a "Verifica di conformità" da parte della Committente al fine di riscontrare che l'oggetto del contratto in termini di caratteristiche tecniche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi Allegati.

2. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito "verbale di verifica di conformità" che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.

3. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.

4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà procedere con la sostituzione degli articoli così come indicato nel Capitolo Tecnico. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta una volta consegnati i nuovi prodotti, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo intitolato "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.

5. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..

6. In sede di verifica di conformità, il Fornitore si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione, nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte della Committente.

7. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.

8. A fronte del "verbale di verifica di conformità" attestante l'esito positivo della predetta verifica, condotta per ogni ordinativo, l'appaltatore potrà procedere all'emissione della relativa fattura.

9. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione della fornitura si impegna a rilasciare il certificato attestante la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

10. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello

predisposto dall' Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.

ARTICOLO 9 S PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di consegna degli arredi di cui all'articolo 5 del Capitolato Tecnico (Parte Seconda), la Committente applicherà al Fornitore una penale pari all'1‰ del valore della parte dell'Ordinativo di fornitura oggetto del ritardo. Resta convenuto che il Fornitore s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico (Parte Seconda).

2. per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Committente, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto alla richiesta d'intervento in garanzia finalizzato ad assicurare la funzionalità del prodotto, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Committente una penale pari all'1‰ del valore della parte dell'Ordinativo di fornitura oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto al termine previsto per la sostituzione degli arredi risultati irregolari, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Committente una penale pari all'1‰ del valore della parte dell'Ordinativo di fornitura oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma EN ISO 9001:2000 rilasciato al Fornitore la Committente si riserva di applicare una penale pari a 1.000,00.

5. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e

valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.

6. Il Fornitore prende atto ed accetta che la Committente si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.

7. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

8. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente avesse/dovessero subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore.

9. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.

10. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di

cui al successivo articolo intitolato “Corrispettivo”, comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 10 S CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale massimo complessivo, omnicomprensivo, per la prestazione oggetto del contratto è pari a **€ 219.202,97** IVA esclusa, così distinta: offerta economica € 218.591,68 oltre Iva; oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e non compresi nell’offerta € 610,97 oltre IVA.

2. I corrispettivi unitari sono riportati nella “Dichiarazione d’offerta di cui all’ Allegato I”. corrispettivi unitari contrattuali si riferiscono all’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

5. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell’IVA.

6. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1,

comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

7. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

ARTICOLO 11 S FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", il fornitore potrà emettere fattura solo dopo aver ricevuto il verbale di positiva verifica di conformità da parte dal Parco Archeologico di Pompei.

2. Nella fattura dovranno essere indicati tutti gli elementi utili ad individuare la fornitura dei prodotti specifici ai quali fa riferimento e l'ordinativo con cui sono stati richiesti.

3. Nella predisposizione e trasmissione delle fatture il fornitore dovrà attenersi alle modalità indicate sul sito istituzionale della Parco Archeologico di Pompei.

4. Gli eventuali oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.

5. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni

una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.

7. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

8. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente al Parco Archeologico di Pompei e dovranno riportare in

evidenza il numero di repertorio , il Codice Identificativo Gare (CIG) 8182080204 - il Codice Unico del Procedimento (CUP) 62C12000650006, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito del Parco Archeologico di Pompei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche, alle quali il Fornitore si impegna ad attenersi

9. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D. Lgs. 231/2002 e smi.

10. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria del Parco Archeologico di Pompei. Il codice IPA KTF 671 dovrà essere indicato nella fattura elettronica ed inviata al seguente indirizzo pec: **mbac-ss-pes.fatt@mailcert.beniculturali.it** tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione

Il conto corrente dedicato è il seguente: INTESA SANPAOLO SPA IT 24 P 03069 14937 100000011762.

La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

13. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.

14. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

ARTICOLO 12 S CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto alle stesse condizioni di cui all'art. 17 G comma 1.

ARTICOLO 13 S OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010

n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.

5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i

subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22

dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 14 S OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il Fornitore prende atto che il MOG del Parco Archeologico di Pompei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito istituzionale.

2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico del MIBACT ;

3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle "Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001" che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.

4. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

adottato dal MiBACT; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati dal MIBACT.

In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere col Parco Archeologico di Pompei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

5. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.

6. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

7. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.

8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Parco Archeologico di Pompei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

9. Le spese relative alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura

di affidamento, sono a carico dell'aggiudicatario e dallo stesso dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., l'Appaltatore dichiara espressamente di accettare le clausole contenute nel presente contratto, dall'art. 1S all'art. 14S. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell' art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016.

Il presente contratto consta di n.25 pagine a video è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 s.m.e i.-----

Letto, approvato e sottoscritto-----

IL COMMITTENTE

L'OPERATORE ECONOMICO

Parco Archeologico di Pompei

Laezza Spa

Prof. Massimo Osanna

Vincenzo Laezza